

Ente Pubblico non Economico (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3)

	,,,,,,,,	/	/	
trasmissione e-mail				
	Spett.le			
		c.a		
Oggetto: obbligo per gli assistenti sociali alla formazione continua.				

Con la presente, si porta alla Vostra attenzione che in base al **D.P.R.** 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159)", gli assistenti sociali hanno l'obbligo della formazione continua, così come riportato dalla citata normativa che, all'art. 7 "Formazione continua", così recita:

- "1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
- 2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
- 3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua."

Il consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, ha regolamentato tale obbligo alla formazione continua per tutti i professionisti assistenti sociali, secondo l'allegato Regolamento. In base a detto regolamento gli assistenti sociali sono tenuti a conseguire 60 crediti formativi nel triennio 2014/2016 e, il non assolvimento di tale obbligo, comporta un illecito disciplinare che sarà, pertanto, sanzionato.

Pagina n. 1 di 2



Ente Pubblico non Economico (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3)

Ci sembra superfluo sottolineare quanto un'accurata formazione continua sia necessaria per consentire agli assistenti sociali di affrontare i continui cambiamenti che le problematiche e i fenomeni sociali di cui si occupano, presentano. Siamo certi che sia anche interesse degli organismi dove gli assistenti sociali operano che gli stessi, siano costantemente aggiornati e siano quindi maggiormente competenti ed in grado di rispondere alle complesse situazioni che affrontano quotidianamente.

A tal fine, si chiede di facilitare l'obbligo formativo degli assistenti sociali che operano presso la Vostra Struttura, invitandoVi a favorire la loro partecipazione agli eventi formativi concedendo i necessari permessi.

Distinti saluti.

f.to LA PRESIDENTE Giovanna Sammarco

GS/ap

Allegato: Regolamento per la formazione permanente degli assistenti sociali.

Pagina n. 2 di 2